



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “*testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e in particolare il relativo articolo 49 in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 15 in materia di pagamenti elettronici;

VISTO l'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 6 novembre 2021, n. 152 in materia di sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito;

VISTO l'articolo 1, comma 384 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ha previsto il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore alla cifra di 5.000 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 385, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, al fine di mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche, dispone che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi equi e trasparenti, anche in funzione dell'ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, proporzionati al valore delle singole transazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 386 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un decreto volto a istituire un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 387 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle commissioni fissate ai sensi dell'accordo definito, è dovuto da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario quantificato dalla citata norma;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 388, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevede che *“ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso relativi al contributo di cui al comma 387 si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'accertamento del contributo dovuto, l'amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione della base imponibile anche ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*;

RITENUTO necessario emanare le disposizioni attuative delle misure di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) “esercente”: il soggetto che svolge l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che presenti ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro;
- b) “prestatore di servizi di pagamento”: il soggetto autorizzato a prestare i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) “gestore di circuiti e di schemi di pagamento”: il soggetto che gestisce una piattaforma costituita da un complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere i pagamenti attraverso l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
- d) “MEF”: il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. È istituito presso il MEF il tavolo permanente sulle transazioni elettroniche diretto ad assicurare il necessario coordinamento e confronto tra i componenti del tavolo, per la mitigazione e la trasparenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti.

Articolo 3

(Composizione del tavolo)

1. Il Tavolo è presieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del Ministero o, come suo delegato, dal Dirigente Generale della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di presidente, che ne convoca, per il tramite della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 3, le relative riunioni, ne determina l'ordine del giorno e coordina i lavori, anche mediante l'esercizio di poteri di impulso e di indirizzo strategico.
2. Sono componenti del tavolo il MEF, la Banca d'Italia, l'Agenzia delle Entrate, l'Associazione bancaria italiana, l'Associazione italiana prestatori servizi di pagamento, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Ove ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, il MEF invita a partecipare ai lavori del tavolo anche i prestatori di servizi di pagamento, i gestori di circuiti e schemi di pagamento, nonché le relative associazioni di categoria. Ai lavori del tavolo possono essere invitati anche ulteriori associazioni rappresentative degli esercenti, valutata anche la rappresentanza degli interessi coinvolti, nonché, in qualità di uditori, i rappresentanti di altre amministrazioni o autorità.
4. Ciascuno dei componenti di cui ai commi 2 e 3 provvederà alla nomina di due propri rappresentanti, secondo le rispettive procedure interne, comunicandone i nominativi alla segreteria tecnica del tavolo di cui al successivo articolo 4, comma 3. La composizione del tavolo è pubblicata in un'apposita sezione del sito del MEF.
5. I rappresentanti di cui al comma 4 possono essere sostituiti da un supplente nei casi in cui siano impossibilitati a partecipare alla riunione, previa preventiva comunicazione del nominativo del supplente alla segreteria tecnica.
6. Il tavolo può operare anche avvalendosi di distinti gruppi di lavoro individuati, in sede di coordinamento, dal MEF, per l'approfondimento di specifici aspetti operativi rientranti nell'ambito delle proprie competenze.
7. I rappresentanti, i supplenti nonché gli uditori che a qualsiasi titolo prendano parte ai lavori del tavolo, sono tenuti all'obbligo di riservatezza relativo alle attività svolte.

Articolo 4
(Riunioni del tavolo)

1. Alle riunioni del tavolo partecipano i componenti di cui all'articolo 3.
2. Le riunioni del tavolo si svolgono ordinariamente in modalità telematica, fatte salve specifiche esigenze che richiedono la convocazione in presenza.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, il tavolo si avvale di una segreteria tecnica con funzioni di supporto organizzativo, individuata presso il Dipartimento del Tesoro – Direzione V del MEF.

Articolo 5
(Accordo)

1. Nell'ambito del tavolo permanente, i componenti possono pervenire alla conclusione di un accordo, di cui è data comunicazione sul sito istituzionale del MEF.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
3. I rappresentanti, i supplenti, nonché gli uditori che a qualsiasi titolo prendano parte ai lavori del tavolo non hanno diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, **53** MAR. 2023

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

